

Delibera n. 80/2025

Autorizzazione all'ispezione presso l'Autostazione di Bologna, gestita da Autostazione di Bologna S.r.l.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 maggio 2025

VISTA

la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g), ai sensi del quale *"[c]iascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: [...] controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili"*;

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti, ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- il comma 3, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *"se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato"*

dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;

- *il comma 3, lettera l), numero 2), ai sensi del quale l’Autorità “applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato dell’impresa interessata qualora [...] i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti”;*

VISTO

il regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell’Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017 (di seguito anche: regolamento ispettivo), e in particolare:

- *l’articolo 3, comma 2, ai sensi del quale “[l]’Autorità può procedere ad attività ispettiva, altresì, previa valutazione delle informazioni giunte a sua conoscenza con reclami, segnalazioni, esposti, mediante i mezzi di comunicazione, o comunque in suo possesso, per acquisire elementi ritenuti utili ai fini dell’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio”;*
- *l’articolo 4, ai sensi del quale “1. [l]e ispezioni, su proposta motivata del Dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, sono autorizzate con delibera del Consiglio [...]. 2. Il Dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni incarica il personale dell’ispezione, anche appartenente ad altri Uffici, indicandone il responsabile; l’ispezione può svolgersi con l’assistenza di esperti e collaboratori dell’Autorità. 3. L’avvalimento della collaborazione di altri organi dello Stato avviene anche secondo apposite convenzioni o protocolli d’intesa. Tali organi agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 4. Sulla base di convenzioni o protocolli d’intesa possono essere svolte iniziative ispettive in collaborazione con altre Autorità indipendenti”;*
- *l’articolo 5, ai sensi del quale “1. Il personale dell’Autorità incaricato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, svolge l’attività ispettiva su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto dell’ispezione e le sanzioni, previste dalla normativa vigente, per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano forniti informazioni, chiarimenti ed esibiti documenti non veritieri, inesatti, fuorvianti o incompleti. [...] 3. Il personale di cui al comma 1 dispone dei seguenti poteri: a) accedere a tutti gli impianti, mezzi di trasporto e uffici dei soggetti nei cui confronti si svolge l’ispezione, ad esclusione della privata dimora; b) controllare i documenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) e prenderne copia; c) effettuare rilievi segnaletici,*

descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica; d) richiedere informazioni e spiegazioni orali; e) apporre sigilli. 4. I soggetti sottoposti all'ispezione possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'attività ispettiva. 5. La documentazione e gli altri elementi acquisiti in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati richiesti e sono tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi della normativa vigente”;

VISTO

Il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 109/2023, del 15 giugno 2023 (di seguito: “Regolamento organizzazione e funzionamento”) e, in particolare, l'articolo 9 (funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione), comma 5, ai sensi del quale: *“[i]l Consiglio, periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisce gli obiettivi, le priorità, e i programmi di attività da attuare ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione”;*

VISTO

il documento di programmazione strategico-gestionale, pubblicato sul sito dell'Autorità in data 29 gennaio 2025, recante gli obiettivi dell'Autorità per il biennio 2025-2026 e, in particolare, l’*“Ambito 4 - trasparenza, vigilanza e monitoraggio dell'osservanza delle misure regolatorie adottate”*, il quale prevede, tra l'altro, l’*“[i]ndividuazione degli ambiti soggetti alla regolazione economica meritevoli di attività ispettiva, tra cui in particolare gli ambiti di contabilità regolatoria e di monitoraggio degli investimenti, con conseguente definizione e attuazione di un “piano di ispezioni”, anche di concerto con la Guardia di Finanza, a presidio delle misure regolatorie adottate dall'Autorità”;*

VISTO

il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale: *“[l]a Guardia di finanza e l'ART promuovono la realizzazione di interventi congiunti presso soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti per i quali si renda necessario l'apporto specialistico e le competenze investigative dei militari del Corpo”;*
- l'articolo 4, comma 1, che dispone che: *“[f]atte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, anche a seguito di eventuali, successive modifiche e/o integrazioni della medesima, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in allegato 1, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte su richiesta dell'ART dal personale del Nucleo Speciale, nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo esplicitamente delegati, sono a carico dell'Autorità”;*

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 56/2018, del 30 maggio 2018, con cui è stato approvato l’*“Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso*

equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi” e, in particolare:

- la misura 1 (Ambito di applicazione);
- la misura 2 (Prospetto Informativo dell’Autostazione (PIA));
- la misura 3 (Criteri per definire le condizioni di utilizzo della capacità, degli spazi e dei servizi delle autostazioni);
- la misura 4 (Criteri per la definizione di condizioni economiche di accesso alle autostazioni);
- la misura 5 (Criteri e modalità per stabilire le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni);
- la misura 6 (Condizioni di accessibilità commerciale delle autostazioni);
- la misura 7 (Informazioni al pubblico e modalità di loro erogazione nelle autostazioni);
- la misura 8 (Monitoraggio delle condizioni di accesso alle autostazioni) la quale prevede, tra l’altro, che: *“Al fine di verificare il rispetto dei principi di equità e non discriminazione nell’accesso nei confronti dei vettori e/o dei passeggeri, l’Autorità vigila sul rispetto criteri di cui alle Misure precedenti in relazione alle condizioni definite dal gestore, secondo le modalità previste dall’art. 37, comma 3, lettere d) ed e) del d.l. 201/2011 e nel rispetto del vigente Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell’Autorità”;*

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 28/2021, del 25 febbraio 2021, con cui è stato approvato l’atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”* e, in particolare:

- la misura 1 (Oggetto e ambito di applicazione”);
- la misura 2 (Definizioni);
- la misura 4 (Accessibilità delle procedure di reclamo del gestore di stazione e del gestore di piattaforma digitale);
- la misura 6 (Indennizzi);
- la misura 8 (Disposizioni finali);

VISTO

il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025 – 2027 approvato con delibera n. 182/2024 del 6 dicembre 2024;

CONSIDERATE

le interlocuzioni dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni con l’Ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità (di seguito: “Ufficio SMR”), finalizzate all’individuazione degli ambiti di regolazione economica meritevoli di attività ispettiva, in esito alle quali è emerso che:

- i) con riferimento all'ambito di regolazione economica meritevole di attività ispettiva, sono state individuate le misure di cui all'Allegato A alla citata delibera ART n. 56/2018, del 30 maggio 2018, in quanto volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi;
- ii) con riferimento ai nominativi dei gestori delle autostazioni, rientranti nell'ambito di applicazione delle citate misure di regolazione di cui all'Allegato A alla delibera n. 56/2018, ai sensi della misura 1.1, lettera a), del medesimo Allegato, è stato individuato, tra i soggetti nei cui confronti rivolgere, prioritariamente, l'attività ispettiva, Autostazione Bologna S.r.l., in quanto soggetto che ha adottato il "Prospetto Informativo dell'Autostazione" e che gestisce la più estesa autostazione nazionale, alla quale afferiscono circa 40 linee di media-lunga percorrenza, interessando oltre 2 milioni di passeggeri all'anno;
- iii) con riferimento al contenuto dell'attività ispettiva, è emerso che le condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni, le condizioni di accessibilità fisica e commerciale delle autostazioni, lo sfruttamento della capacità e degli spazi disponibili e l'erogazione di informazioni al pubblico sono aspetti che rimandano all'esigenza di verificare in concreto l'effettivo stato dei luoghi e di attuazione degli adempimenti regolatori;

CONSIDERATO

altresì che, la medesima esigenza ispettiva sussiste con riferimento alla verifica sul corretto adempimento, da parte di Autostazione di Bologna S.r.l., alla Misura 4, punto 4, lettera b), dell'Allegato A, alla delibera n. 28/2021 ai sensi della quale *"4. Le informazioni di cui alla Misura 4.3 sono fornite almeno: [...] b) dai gestori di stazione, nelle stazioni nonché in una sezione dedicata denominata "Reclami" nella carta dei servizi"*;

CONSIDERATA

la proposta del dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, che fa seguito alle citate interlocuzioni avvenute con l'Ufficio SMR, di autorizzare l'attività ispettiva nei confronti di Autostazione di Bologna S.r.l., per verificare il rispetto da parte della medesima delle misure di cui all'Allegato A alla delibera n. 56/2018 e delle misure di cui all'Allegato A alla delibera n. 28/2021;

RITENUTO

che l'effettuazione di un'ispezione presso l'Autostazione di Bologna sia funzionale al più efficace soddisfacimento delle esigenze di vigilanza sopra riportate;

RITENUTI

conseguentemente, sussistenti i presupposti di cui all'articolo 4, comma 1 del regolamento sanzionatorio;

RITENUTO

quindi, di autorizzare l'effettuazione di un'ispezione, in orario diurno, presso l'Autostazione di Bologna;

RITENUTO

inoltre, di autorizzare gli Uffici dell'Autorità ad avvalersi del supporto dei militari della

Guardia di finanza, secondo le modalità previste nel relativo protocollo d'intesa, per l'effettuazione della menzionata ispezione;

RITENUTO

altresì, di differire la pubblicazione della presente delibera al fine di preservare la riservatezza dell'attività di vigilanza in corso;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento ispettivo, spetta al dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni la nomina del personale incaricato dello svolgimento dell'ispezione e l'indicazione del relativo responsabile;

su proposta del dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni

DELIBERA

1. è autorizzato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge istitutiva nonché dell'articolo 4, comma 1, del regolamento ispettivo, lo svolgimento di un'ispezione presso l'Autostazione di Bologna, gestita da Autostazione di Bologna S.r.l.;
2. gli Uffici dell'Autorità sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento ispettivo, ad avvalersi del supporto dei militari della Guardia di finanza, secondo le modalità previste nel relativo protocollo d'intesa, per l'effettuazione dell'ispezione di cui al punto 1;
3. gli oneri relativi alla eventuale partecipazione del personale, e dei relativi mezzi, della Guardia di finanza, stimato presuntivamente nell'importo massimo di euro 5.000,00 euro, saranno corrisposti in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al protocollo di intesa vigente con la Guardia di finanza; tale spesa trova copertura nel capitolo 51400 avente ad oggetto "*Oneri per attività di controllo e ispezione*" del Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, ed è altresì coerente con l'ammontare dell'impegno di spesa assunto per le attività in argomento nell'importo complessivo di euro 10.000,00;
4. il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni incarica il personale dell'ispezione, anche appartenente ad altri Uffici, indicandone il responsabile. L'ispezione potrà svolgersi con l'assistenza di esperti e collaboratori dell'Autorità;
5. al fine di preservare la riservatezza dell'attività di vigilanza in corso, la pubblicazione della presente delibera è differita sino al venir meno delle suddette esigenze.

Torino, 15 maggio 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)